

NOTA DI APPROFONDIMENTO

Bonus, obblighi e vincoli per le istituzioni scolastiche: pubblicizzazione, trasparenza, *privacy*

Il procedimento relativo alla valorizzazione del merito dei docenti si concluderà nei prossimi giorni con l'erogazione del *bonus* agli insegnanti. In questa complessa e per certi versi tormentata vicenda si pongono allora ulteriori questioni, relative agli obblighi e vincoli delle istituzioni scolastiche in merito alla pubblicizzazione delle decisioni assunte dal dirigente, al rispetto della trasparenza della procedura e contemporaneamente della *privacy* dei diretti interessati.

Nella predisposizione della presente nota, finalizzata a fornire alcuni orientamenti e le linee dell'Organizzazione in merito all'oggetto, siamo partiti dai seguenti assunti:

a) il nostro convincimento che avendo il Legislatore testualmente riconosciuto al *bonus* per la valorizzazione del merito "natura di retribuzione accessoria" (Legge 107/2015, art. 1, comma 128), la relativa procedura di "assegnazione" da parte del dirigente scolastico (comma 127) non potesse eludere un passaggio di contrattazione, anche se questa tesi non risulta attualmente accolta dall'Amministrazione;

b) la distinzione che deve essere riconosciuta tra gli obblighi di "pubblicazione" e quelli di "informazione" (preventiva e successiva);

c) l'attenzione ad evitare, per quanto possibile, nella composizione operativa del rapporto dialettico tra "trasparenza" e "privacy", materie disciplinate da specifici contesti normativi oltre che oggetto di chiarimenti da parte del Garante per la protezione dei dati personali e dell'ANAC, di introdurre nella vita e nell'attività della scuola ulteriori e inconciliabili motivi di conflittualità.

Riportiamo qui di seguito, in forma necessariamente sintetica, alcune riflessioni.

In primo luogo riteniamo che esista un obbligo di pubblicazione all'albo pretorio *online* della scuola:

- delle somme stanziare per il conferimento del *bonus* e delle somme effettivamente erogate;
- dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione;
- dell'indicazione in forma aggregata delle somme attribuite a ciascuno dei criteri individuati, al fine di evidenziare il rispetto del principio della selettività e della differenziazione, che deve risultare dalla "motivata valutazione" del dirigente scolastico, prevista dal comma 127.

Riteniamo anche che vi sia un obbligo di informazione alla RSU. Infatti, la lettera b) del comma 2, del vigente CCNL del Comparto Scuola stabilisce che sia oggetto di informazione preventiva "... *il piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale* ". Non vi può essere dubbio, quindi, che l'informazione debba essere fornita anche sull'utilizzazione delle somme accreditate per l'attribuzione del *bonus*, a prescindere dall'eventuale mancato riconoscimento della fonte contrattuale di tali risorse.

Esiste altresì, a nostro avviso, l'obbligo di fornire alla delegazione sindacale (RSU) i dati nominativi del personale; ciò si evince senza ombra di dubbio da quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera n, del CCNL in quanto la natura del



“bonus”- come più volte detto- è testualmente definita dalla legge “ *retribuzione accessoria*” e in quanto tale deve rispondere agli stessi criteri informativi previsti per la retribuzione legata alla distribuzione del FIS. Ciò anche nel caso in cui il dirigente scolastico non abbia riconosciuto la natura contrattuale della risorsa destinata al bonus.

Rimane invece controversa la questione relativa ai contenuti dell’informazione da fornire alla delegazione sindacale circa i premi corrisposti: in forma aggregata – come sembrano indicare la FAQ 20 del MIUR e la FAC 8.2 dell’ANAC, nonché l’articolo 20 del D.L.vo 33/2013 – ovvero facendo corrispondere a ciascun nominativo l’entità del compenso assegnato.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto di dover limitare la pubblicazione e l’informazione soltanto in forma aggregata, pur riconoscendo la facoltà anche da parte delle organizzazioni sindacali e delle RSU di utilizzare le forme di accesso previste dalla legge 241/1990 ai fini di tutela.

Dalle nostre riflessioni emerge contestualmente l’impraticabilità del ricorso all’accesso civico, secondo la disciplina disposta dal D.L.vo 33/2013, come modificato dal più recente D.L.vo 97/2016, accesso che riguarda le informazioni che devono essere obbligatoriamente pubblicate nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Riteniamo a questo punto necessario, stante il silenzio in merito della Legge 107/2015, introdurre elementi di riflessione sul vincolo della “motivata valutazione” di cui siamo convinti, comunque, che il dirigente scolastico debba rendere conto. A chi? Al Comitato di valutazione? Al Collegio Docenti? Alla RSU ? Per rispondere a questo interrogativa, nel silenzio di una esplicita norma di rango primario e nella impossibilità di ricavare una chiara indicazione dai provvedimenti sopra richiamati e integrati da alcune prese di posizione dell’ANAC, sempre attraverso lo strumento delle Faq e dalla declaratoria degli atti dei dirigenti scolastici ad alto rischio corruttivo, non ci resta che fare riferimento alla concreta contestualizzazione delle nostre riflessioni ai fondamentali criteri che regolano l’attività delle pubbliche amministrazioni, rinvenibili nell’art. 97 della Costituzione, cioè il buon andamento e l’imparzialità, integrati dalle disposizioni legislative già precedentemente richiamate e dai relativi atti di decretazione secondaria che hanno sancito giuridicamente i principi della trasparenza e della pubblicità.

A ben guardare anche la Faq 20 pubblicata sul sito del Miur (strumento nel suo anonimato da noi più volte censurato nel metodo e più di una volta nel merito), richiama l’esigenza, in materia di *bonus*, di dare evidenza alle scelte e promuovere un processo di condivisione; la stessa Nota del Dipartimento per l’istruzione del Miur, n. 1804 del 19 aprile 2016, sottolinea che, proprio “... *poiché inizia un ulteriore percorso innovativo per la valorizzazione della professionalità dei Docenti nelle istituzioni scolastiche, è opportuno che venga attivato un coinvolgimento della comunità scolastica nel suo complesso*”.

Noi siamo convinti che questo coinvolgimento non possa esaurirsi a monte della procedura, limitandosi all’individuazione dei criteri da parte del Comitato di valutazione rinnovato rispetto alla sua originaria composizione, ma che debba concludersi “a valle”, dando informazione alla RSU non solo dei dati aggregati di utilizzazione delle specifiche risorse economiche accreditata alla scuola, ma anche



del nominativo dei docenti destinatari dell'avvenuto riconoscimento economico e dell'entità della somma a ciascuno assegnata, stante l'esigenza di rendere nota la "motivata valutazione" che è a base dell'esercizio di una discrezionalità del dirigente scolastico e che, come tale, deve essere disponibile a chi abbia interesse a verificarne la correttezza nell'esercizio stesso.

Non ci interessa tanto la forma scritta bensì la trasparenza dell'intera operazione, giacché essendosi svolta, come noi riteniamo o comunque auspichiamo, con responsabilità e correttezza, non comprenderemmo le eventuali ragioni di "riservatezza" (o di reticenza) sia da parte del dirigente che dei beneficiari. Ci rendiamo conto di trovarci su un terreno che potremmo definire in parte "metagiuridico", ma se ciò vale per noi, dovrebbe valere anche per coloro che si mostreranno indisponibili e renitenti.

Roma, 4 ottobre 2016

La Segreteria Nazionale